II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1993

relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità

(93/244/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE [1] del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata da ultimo dalla direttiva 92/102/CEE [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il Lussemburgo sta predisponendo un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky;

considerando che tale programma è stato approvato con decisione 93/200/CEE della Commissione [3];

considerando che è opportuno proporre alcune garanzie supplementari per salvaguardare i progressi già compiuti e garantire il buon esito del programma;

considerando che le autorità del Lussemburgo applicano ai movimenti nazionali di suini da allevamento e da produzione disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando che tali garanzie supplementari non devono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati esenti dalla malattia di Aujeszky, ai sensi della decisione 93/24/CEE della Commissione [4], in quanto i suini provenienti da tali zone costituiscono un rischio minimo per la diffusione della malattia;

considerando che le garanzie previste dalla presente decisione possono essere fornite altresì per altre parti del territorio della Comunità che, per quanto riguarda tale malattia, si trovano nella stessa situazione del Lussemburgo;

considerando che il comitato scientifico veterinario ha espresso il suo parere;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I suini da allevamento provenienti da altri Stati membri o regioni e destinati alle zone elencate nell'allegato I, devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

2. nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia di Aujezsky deve essere stata constatata nell'allevamento di origine negli ultimi 12 mesi;

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32.
[3] GU n. L 87 del 7. 4. 1993, pag. 14.
[4] GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 18.

3. durante i 30 giorni immediatamente precedenti lo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall'autorità competente, in modo che non vi sia stata possibilità di contatto diretto o indiretto con altri suini;
4. i suini devono essere stati sottoposti ad un test Elisa inteso ad accertare la presenza di anticorpi gl e conforme ai requisiti dell'allegato II della presente decisione, eseguito su siero prelevato dai suini almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento, con esito negativo. Inoltre, tutti gli animali in isolamento devono essere risultati negativi al test;
5. i suini devono essere restati nell'allevamento di origine tre mesi oppure sin dalla nascita.

Articolo 2

I suini da produzione provenienti da altri Stati membri o regioni e destinati alle zone elencate nell'allegato I, devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;
2. nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia di Aujeszky deve essere stata constatata nell'allevamento di origine negli ultimi 12 mesi;
3. (i) prima che gli animali siano spostati non è necessaria alcuna prova se l'allevamento di origine rientra in un programma ufficiale di controllo in cui viene sottoposto ad analisi ogni anno almeno il 15 % degli animali da allevamento (oppure 25 suini, scegliendo tra questi valori quello superiore). Tale esame deve essere suddiviso in almeno tre parti all'incirca uguali, da eseguire ciascuna ad intervalli di almeno due mesi; gli spostamenti tra tali allevamenti si effettuano solamente a partire da allevamenti di status equivalente o superiore;
   (ii) se l'allevamento di origine non rientra nel suddetto programma di controllo, i suini devono essere isolati prima di essere spostati e devono essere campionati in conformità dell'allegato III entro 10 giorni prima dello spostamento e sottoposti ad una prova ai sensi dell'allegato II. Tutti gli animali sottoposti alla prova devono superarla;
4. i suini devono essere restati nell'allevamento di origine tre mesi oppure sin dalla nascita.

Articolo 3

Gli animali citati all'articolo 2 devono essere trasportati direttamente all'azienda di destinazione e rimanervi fino alla macellazione, salvo disposizioni diverse dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

Articolo 4

1. Il certificato sanitario di cui all'allegato F, modello III della direttiva 64/432/CEE del Consiglio deve essere completato, per i suini destinati a paesi membri o regioni elencati nell'allegato I in provenienza da altri paesi membri o regioni, dalla seguente dicitura:

« Suini destinati all'allevamento conformemente alla decisione 93/244/CEE della Commissione » oppure « Suini destinati alla produzione conformemente alla decisione 93/244/CEE della Commissione ».

2. Durante lo spostamento i suini di cui al paragrafo 1 non devono entrare in contatto con suini di diverso stato sanitario.

Articolo 5

In deroga agli articoli 1, 2 e 3, gli Stati membri o regioni di destinazione non devono esigere le garanzie supplementari dagli Stati membri o regioni elencati nell'allegato I della decisione 93/24/CEE della Commissione né dagli Stati membri o regioni elencati nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1° aprile 1993.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui non è permessa la vaccinazione

Lussemburgo : tutto il territorio

ALLEGATO II

Protocollo relativo alla prova di immunoassorbimento enzimatico (Elisa) per la ricerca degli anticorpi della glicoproteina 1 (ADV-g1) del virus della malattia di Aujeszky nel siero

1. Gli istituti elencati nel paragrafo 2, lettera d) valutano le prove e i kit Elisa g1 in base ai criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). L'autorità competente di ciascuno Stato membro garantisce che saranno registrati unicamente i kit Elisa g1 che rispettino questi standard. Gli esami di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) devono essere effettuati prima dell'approvazione della prova e successivamente dev'essere eseguito su ciascuna partita almeno l'esame di cui al paragrafo 2, lettera c).

2. *Standardizzazione, sensibilità e specificità della prova.*

   a) La sensibilità della prova dev'essere di livello tale da catalogare come positivi i seguenti sieri di riferimento CE :

   — Siero di riferimento CE ADV1 alla diluizione 1 : 8,
   — Siero di riferimento CE ADV-g1 A,
   — Siero di riferimento CE ADV-g1 B,
   — Siero di riferimento CE ADV-g1 C,
   — Siero di riferimento CE ADV-g1 D,
   — Siero di riferimento CE ADV-g1 E,
   — Siero di riferimento CE ADV-g1 F.

   b) La specificità della prova dev'essere di livello tale da catalogare come negativi i seguenti sieri di riferimento CE :

   — Siero di riferimento CE ADV-g1 G,
   — Siero di riferimento CE ADV-g1 H,
   — Siero di riferimento CE ADV-g1 J,
   — Siero di riferimento CE ADV-g1 K,
   — Siero di riferimento CE ADV-g1 L,
   — Siero di riferimento CE ADV-g1 M,
   — Siero di riferimento CE ADV-g1 N,
   — Siero di riferimento CE ADV-g1 O,
   — Siero di riferimento CE ADV-g1 P,
   — Siero di riferimento CE ADV-g1 Q.

   c) Per il controllo della partita, il siero di riferimento CE ADV1 dev'essere catalogato come positivo a una diluizione di 1 : 8 e il siero di riferimento CE ADV-g1 K dev'essere catalogato come negativo.

   d) Gli istituti elencati qui di seguito saranno inoltre responsabili della verifica della qualità del metodo Elisa in ciascuno Stato membro e in particolare della produzione e standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento comunitari.

   1. Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Regno Unito
   2. École nationale vétérinaire, Alfort, Francia
   3. Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, Danimarca
   4. Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Tübingen, Germania
   5. Centraal Diergeneeskundig instituut, Lelystad, Paesi Bassi
   6. Institut national de recherche vétérinaire, Uccle, Belgio
   7. Istituto zooprofilattico sperimentale, Brescia, Italia
   8. Veterinary Research Laboratory, Dublino, Irlanda
   9. Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Barcellona, Spagna
   10. Laboratório Nacional de Investigaçaõ Veterinária, Lisbona, Portogallo
   11. Institute for infections and Parasitic Deseases, Athens, Grecia
   12. Laboratoire de médecine vétérinaire, 54, avenue Gaston Diderich, Luxembourg-ville, Lussemburgo.

   e) I sieri di riferimento CE saranno forniti dai laboratori elencati nel paragrafo 2, lettera d) di cui sopra.

ALLEGATO III

Popolazione	Unità di campionamento
meno di 25	tutte
da 25 a 100	25
più di 100	30